



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE: PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N. di Registro Generale	1049	del 09-08-21
N. di Registro di Settore	113	del 09-08-21

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A V.A.S. (AI SENSI DELL'ART. 12 D.L.GS. N. 152/2006 E S.M.I.). RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI RETROCESSIONE AREE EDIFICABILI AVVIATO CON DELIBERE

Estremi formulazione determinazione da parte del Responsabile del servizio:

Visto: Sindaco/Assessore _____

Visto per l'impegno _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Dott. D'ANTONIO PAOLO

Il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara di aver inserito in data odierna la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune al n. 1981 e che la stessa vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lanciano, 10/8/21 _____

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);

DATO ATTO

- che, ai sensi della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;
- che a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determina n. 858 del 05.07.2021 con la quale, nel dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del Piano in oggetto, sono state individuate:

- l'Autorità Competente alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. identificata nel Comune di Lanciano e nello specifico nel Dirigente del Settore "Programmazione Urbanistica e Ambiente";
- gli enti con competenza ambientale da consultare ai sensi della art.12 del Dlgs152 che sono:
 - REGIONE ABRUZZO - DPC002 - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI;
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO D'ABRUZZO;
 - A.R.T.A. ABRUZZO G. d. L. V.A.S. SEDE CENTRALE;
 - PROVINCIA DI CHIETI Settore 2: Funzioni fondamentali.

RICHIAMATI i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in base ai quali è di competenza *dell'Autorità competente*:

- verificare se il piano-programma possa avere impatti significativi sull'ambiente; sulla base degli elementi di cui all'allegato I del Decreto 152/06 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle osservazioni pervenute,
- emettere il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, tenuto conto dei contributi pervenuti, assoggettando o escludendo il piano-programma alla VAS e se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- pubblicare il risultato della procedura Verifica di Assoggettabilità, comprese le motivazioni;

RICHIAMATA la citata Determinazione, avente anche il valore di Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto redatto ai sensi dell'art. 12 e dell'Allegato I del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., ed inviato alle autorità con competenza ambientale dal con nota n. 38219 del 06/07/2021, al fine di ottenere i pareri di competenza;

VISTO che entro il termine ultimo previsto per l'invio delle osservazioni di cui al comma 2 art. 12 del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., è pervenuto il solo parere del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, (nota 10756 del 14/07/2021) acquisita al protocollo comunale al n.40532 del 16.07.2021, con il quale si ritiene che il Piano di "*Retrocessione di aree da fabbricabili ad agricole non debba essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS*";

PRESO ATTO che al protocollo n.42897 del 29 luglio 2021 veniva acquisita una nota dell' ARTA Abruzzo che, nel richiedere integrazioni, ha ritenuto di non poter esprimere un parere motivato in quanto tra la documentazione ricevuta non risulta pervenuto il rapporto preliminare compilato come previsto dall'allegato I alla parte seconda, denominato "criteri per la verifica di assoggettabilità di piani programmi di cui all'articolo 12 del DLgs 152/06";

PRESO ALTRESI ATTO che la determina di avvio del procedimento per la procedura di assoggettabilità a VAS n. 90 del 5.7.2021 effettivamente ingloba in sé il rapporto preliminare, richiamandone i contenuti secondo il citato Allegato 1, ciò in stretta applicazione del principio di proporzionalità, avendo a mente che trattasi di Variazione urbanistica in retrocessione (la voltura urbanistica prevede la conversione da aree edificabili ad aree non edificabili, e in nessun caso il contrario), nonché in applicazione del principio *substance over form* (non trascurando che la competente Soprintendenza si è espressa a prescindere);

VISTA la sentenza Tar Lombardia Milano Sz. III del 18 luglio 2019 n. 1661 che, richiamando il Tar Palermo Sicilia Sz. I del 12 giugno 2015 n. 1422 esplicita il seguente principio:

"... Si comprende quindi come, in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, il legislatore del 2006 abbia previsto che il riassoggettamento a VAS delle modifiche di piano abbia luogo solo se l'autorità competente ritiene le modifiche stesse idonee a produrre impatti significativi sull'ambiente ... per cui il "Collegio, sulla base di una esegesi del testo normativo imperniata sui canoni di efficienza, efficacia, economicità, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, ritiene che il procedimento di verifica di assoggettabilità non debba essere attivato sempre e comunque per tutti i numerosi piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi" nonché i per i "piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti", pena la sostanziale paralisi dell'azione amministrativa; al contrario opina il Collegio, è ben possibile e rispettoso della ratio della norma ammettere che le Autorità coinvolte, ove concordino nel rilevare l'assenza di prospettici "impatti significativi sull'ambiente", possano de plano escludere il "piano o programma" dallo stesso preliminare procedimento di verifica, da riservare, quindi, ai soli casi in cui ex ante emergano solidi e concreti elementi atti a lasciar presumere, in un'ottica ispirata al principio di precauzione, la possibile, futura insorgenza di "impatti significativi sull'ambiente, per tale ragione idonea a giustificare l'aggravamento del procedimento";

RITENUTO, per quanto motivato, poter procedere prescindendo dalla produzione di un separato Rapporto Preliminare con conseguente rinvio ad ARTA Abruzzo;

CONSIDERATO che le altre Pubbliche Amministrazioni consultate in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ai sensi della lettera s) dell'art. 5 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. non hanno inviato un parere espresso e pertanto il silenzio va inteso come assenso (in termini di non assoggettabilità a VAS), ai sensi dell'Art. 17-bis commi 2 e 3 della Legge 241/1990 unitamente all'Art. 12.2 del D. Lgs 152/2006 all'Art. 2.8-bis Legge 241/1990;

PRESO ATTO quindi che:

- le previsioni di retrocessione di aree edificabili a zona agricola o verde privato non stabiliscono nessun quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; il programma altresì non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati; il piano concorre all'integrazione ambientale e contribuisce a promuovere lo sviluppo sostenibile; il piano non interferisce con l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente; aspetto più importante è che il piano non genera impatti di alcun tipo né rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- le azioni contemplate nella proposta progettuale – di "modifiche minori dei piani e dei programmi" – non generano impatti significativi sulle matrici ambientali, tali da giustificare una procedura valutativa specifica e dettagliata.

La retrocessione delle aree fabbricabili non genera, “significative ricadute ambientali”, favorendo, di contro, il complessivo innalzamento del livello di qualità ambientale del territorio comunale.

RITENUTO quindi di non assoggettare a VAS il Piano;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;


VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- 1) di non assoggettare a VAS il Piano di retrocessione delle aree edificabili;
- 2) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 *bis* del Testo Unico degli Enti Locali;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line, per 15 gg. consecutivi, ai fini della generale conoscenza;


Il Dirigente
Dott. Ing. Andrea De Simone